

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1973

relativa alla sezione specializzata « riso » del Comitato consultivo per i cereali

(73/415/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione del 22 luglio 1964 ⁽¹⁾, modificata con decisione del 15 maggio 1970 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito una sezione specializzata « riso » del Comitato consultivo per i cereali;

considerando che, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, non si è ritenuto necessario modificare il numero dei membri e la ripartizione dei seggi nell'ambito di detto Comitato;

considerando che occorre però adattare il testo della decisione di cui sopra in alcuni punti di minore importanza; che, per maggiore chiarezza, conviene procedere ad una rielaborazione completa di tale testo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo della decisione del 22 luglio 1964, relativa all'istituzione di una sezione specializzata « riso » del Comitato consultivo per i cereali è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1 »

1. Presso la Commissione è istituita una sezione specializzata "riso" del Comitato consultivo per i cereali, in appresso denominata "sezione".

2. La sezione "riso" è composta di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, industrie agricole ed alimentari, commercio di prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori dei settori agricolo ed alimentare, consumatori.

Articolo 2

1. La sezione "riso" può essere consultata dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applica-

zione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti.

2. Il presidente della sezione "riso" può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare la sezione su una questione che rientri nella competenza di quest'ultima e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. La sezione "riso" è composta di ventidue membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- otto ai produttori di riso;
- tre alle cooperative risicole;
- due all'industria risiera;
- uno alle industrie utilizzatrici di riso e di rotture di riso;
- due ai commercianti di riso;
- quattro ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare;
- due ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri della sezione "riso" sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati del riso. Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del Comitato consultivo dei consumatori.

Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri della sezione "riso" restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

⁽¹⁾ GU n. 122 del 29. 7. 1964, pag. 2051/64.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 4. 6. 1970, pag. 14.

Al termine del triennio, i membri della sezione rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio, in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato.

Il mandato di un membro può essere altresì soppresso, se l'organismo e che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito.

Il tal caso, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Il Comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Alla stessa maggioranza dei voti, il Comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nell'ambito del Comitato.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato.

Articolo 6

A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato della categoria stessa ad assistere alle riunioni del Comitato. Allo stesso modo, il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno; gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Il Comitato può istituire gruppi di lavoro, per facilitare i propri lavori.

Articolo 8

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nella sua domanda di parere del Comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegati al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In questo caso, alle riunioni assistono soltanto i membri del Comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1973.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI